

**Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 20 Luglio 2009

Il nuovo scudo fiscale riparte dal passato

Il decreto anti crisi, nella sua versione definitiva, conterà anche la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario. L'emendamento che è stato presentato alla Camera introduce la possibilità di sanare le sanzioni pregresse mediante il pagamento di una imposta straordinaria che in concreto è pari al 5% dei valori detenuti all'estero. Si tratta di una disposizione che, per le definizioni di fondo e per gli aspetti operativi, rinvia espressamente alle norme già applicate in passato (e quindi alle relative interpretazioni ufficiali).

Anche il cliente potenziale dribbla la rappresentanza

L'ospitalità non è sempre di rappresentanza. Con la circolare 34/E del 13 luglio 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le diverse qualificazioni degli oneri sostenuti dalle imprese per offrire vitto, viaggio, alloggio e intrattenimento a clienti e a soggetti terzi, in base al nuovo regime delle spese di rappresentanza introdotto dalla legge 244/2007 e disciplinato dal Dm 19 novembre 2008. Se l'ospitalità è offerta a clienti anche potenziali in occasioni particolari, il regime è quello delle spese commerciali ordinariamente deducibili; occorre però documentare adeguatamente la situazione. Disco rosso, invece, per l'ospitalità ad agenti e rappresentanti: non è possibile l'equiparazione ai clienti e la deduzione avviene secondo criteri di inerenza.

Limite ampio per gli sconti su vitto e alloggio

Anche dopo l'intervento della circolare 34/E/09 restano importanti nodi da sciogliere sull'intreccio fra spese di trasferta e di rappresentanza. Le spese per vitto e alloggio sostenute dall'impresa a vantaggio di soggetti diversi da amministratori o dipendenti sono deducibili, dal 2009, nel limite del 75% del loro importo. Queste spese possono qualificarsi contemporaneamente come spese di rappresentanza, e quindi soggette anche al limite di deducibilità fissato nell'ammontare dell'1,3% dei ricavi e proventi che non superano 100mila euro.

Traguardo soft per il 770

Nuovo look per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta modello 770/09 semplificato, in scadenza a fine mese, dopo gli interventi legislativi del 2008. Un adempimento che dall'anno prossimo potrebbe essere superato se nel frattempo sarà avviata la mensilizzazione dei dati stabilita dalla Finanziaria 2008, ma rimandata in attesa delle modalità operative. L'Agenzia delle

Entrate studia, infatti una comunicazione mensile di redditi, ritenute e addizionali che consentirà un immediato riscontro con i modelli F24.

Entro il 31 luglio il ravvedimento

Alla scadenza della trasmissione della dichiarazione dei sostituti di imposta, si conclude anche il termine per effettuare il ravvedimento operoso. Entro il 31 luglio 2009, infatti, potranno essere sanate eventuali irregolarità relative al periodo di imposta 2008 (articolo 13 del Dls n.472/1997). Quest'anno il ravvedimento presenta un appeal maggiore in quanto dal 29 novembre 2008 è stata modificata la misura delle sanzioni da versare.

Spese di rappresentanza al vaglio

Flessibilità nel trattamento di quelle che sono da considerare spese deducibili nella determinazione del reddito di impresa e necessità di prova sull'inerenza, secondo i nuovi requisiti normativi, delle spese di rappresentanza. È questo, in estrema sintesi, quanto può essere ricavato dalla lettura della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 13 luglio scorso che ha illustrato la nuova disciplina introdotta con la legge n. 244 del 2007 e alla quale è stata data attuazione mediante il decreto del 19 novembre 2008. È il decreto del 19 novembre 2008 che individua una nozione generale di spesa di rappresentanza e, successivamente, fornisce delle esemplificazioni su alcune ipotesi che possono essere ascrivibili alla nozione di carattere generale. I concetti di base al fine di individuare le spese di rappresentanza sono: la gratuità; la finalità promozionale o di pubbliche relazioni; la ragionevolezza rispetto all'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero la coerenza con pratiche commerciali di settore. Una volta fornita la definizione della spesa di rappresentanza, il decreto esemplifica alcune ipotesi tipizzate che, comunque, non sono esaustive di tutte le casistiche che possono in concreto verificarsi: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza generali

Rateazione bis solo a chi merita

L'accesso a nuove e ulteriori rateazioni sarà consentito solo ai contribuenti meritevoli, che hanno regolarmente adempiuto ai pagamenti previsti dalla precedente dilazione accordata. Per la determinazione del numero delle rate che Equitalia potrà concedere sulla nuova cartella bisognerà tener conto dei correttivi introdotti per verificare l'incidenza del debito complessivo costituito dal nuovo ruolo e dal residuo della rateazione precedente. Per la presentazione di nuove istanze di dilazione, successive alla prima, occorrerà una nuova modulistica che potrà essere, in certi casi, anche semplificata in ordine alla documentazione da allegare. Sono questi, in estrema sintesi, i principali contenuti della nuova direttiva Equitalia diffusa lo scorso 8 luglio e dedicata alla disciplina delle istanze di rateazione successive a una precedente rateazione già concessa

Modelli 730, non tutto è perduto

Scaduto il termine per l'invio telematico dei modelli 730/2009, per Caf e professionisti si apre ora la stagione dei rimedi agli errori. Sarà infatti possibile trasmettere telematicamente le dichiarazioni

rimaste nel cassetto, oppure sanare le violazioni commesse (da loro o dai loro assistiti) nella compilazione delle dichiarazioni. Il tutto fruendo degli ulteriori sconti concessi dal dl n. 185 del 2008 il quale, come noto, ha reso ancor più appetibile l'utilizzo del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del dlgs n. 472 del 1997.